

Publicato il 26/05/2022

**N. 00754/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2015, proposto da Santagata di Puglia Società Agricola A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi, Annalisa Morgese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi in Bari, via Abate Eustasio n. 5;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31/33;

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97; Comune di Serracapriola, Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento – in sede di trasposizione del ricorso straordinario al

Capo dello Stato –

-del Piano paesaggistico territoriale regionale approvato con delibera G.R. n. 176 del 16.2.2015, e pubblicato sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto ivi comprese le delibere di adozione di Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 1453 e 29 ottobre 2013, n. 2022, nei limiti dell'interesse della ricorrente

-dell'istruttoria alle osservazioni inviate, in particolare delle controdeduzioni all'osservazione presentata dalla società ricorrente il 10 dicembre 2013 al Servizio assetto del territorio della Regione Puglia identificate con la scheda anagrafica pubblicata sul sito ufficiale Regione Puglia – Assessorato Assetto del territorio con il codice n. ID 1034 – n. prot. 2046 del 12 febbraio 2014

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo, e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che:

-l'impugnazione, in disparte le censure mosse in ordine ai vizi procedurali che attingono la formazione e l'approvazione del piano, fonda prevalentemente sull'incongruenza tra la definizione di “area umida” attribuita all'area di proprietà della ricorrente – la particella 2 del compendio, su cui si focalizza l'interesse della società - e le reali caratteristiche paesaggistiche ed i caratteri peculiari che la contraddistinguono;

-parte ricorrente evidenzia, in sede di formulazione delle censure dedotte sub motivi 1 e 2 la contraddittorietà, rispetto all'area di proprietà della ricorrente di interesse, tra il quadro conoscitivo descritto nella scheda allegata al PPTR come elaborato 3.2., relativa all'ambito paesaggio Sub Appennino, e le norme di tutela previste nelle NTA, nonché dalla normativa d'uso contenuta nella sezione C della stessa scheda;

-la stessa società ricorrente ha allegato al ricorso una perizia tecnica di parte, a firma del dottor agronomo Claudio Di Carlo, che descrive uno stato dei luoghi del tutto non rispondente alla definizione di "area umida" contenuta nell'art. 59 della NTA;

Rilevato che:

-il perito di parte descrive l'area di interesse della società ricorrente nei seguenti termini: *"l'area compresa tra la fascia litoranea nord, l'area dunale a sud, il muro di contenimento ad est fino alla zona umida di Torre Mozza è una zona agricola coltivata per lo più a cereali. Dalle ricognizioni effettuate risulta un'area di valore relativo la cui significatività non deriva dalla presenza di particolari emergenze botanico-vegetazionali, ma per lo più dalla posizione e dalla vicinanza al mare. Quest'area non è una zona umida, non presenta dune, non è ricoperta da vegetazione tipica della macchia mediterranea e, dopo la costruzione dell'argine previsto dal P.A.I., non avrà correlazioni con la foce del fiume Fortore. La significatività della zona così definita non deriva dunque dalla presenza al suo interno di beni di riconosciuta unicità e singolarità, ma dalla posizione della stessa in relazione alle zone contigue. Complessivamente, la zona ha un valore paesaggistico relativo"*

-l'art. 59 delle NTA del PPTR identifica le aree umide con *"le paludi, gli acquitrini, le torbe, i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzata da flora e fauna igrofile, come delimitati nella tavola 6.2.1."*

-la difesa dell'ente regionale non manca di sottolineare che "dall'istruttoria svolta in sede procedimentale, anche a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute dalla parte istante, e come confermato dalla relazione dell'ufficio che la Regione Puglia ha depositato in atti, unitamente alle ortofoto allegate, è risultato che l'area in commento è aderente alla definizione di cui sopra, in quanto trattasi di area che viene temporaneamente allagata ed interessata dalla presenza di vegetazione igrofila sotto forma di formazione numerose e fitte di *Phragmites australis*;

-si mette in risalto, altresì, da parte della Regione Puglia che "A tal riguardo, la circostanza che l'area sia ancora a tutt'oggi individuata come Zona P3 ad Alta Pericolosità Idraulica secondo la carta di Rischio dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, conferma le caratteristiche di vulnerabilità e criticità del territorio e del suolo per cui è giudizio, strettamente connesse alla presenza dei suddetti corsi d'acqua"

Ritenuto opportuno, ai fini della decisione nel merito della presente controversia, disporre verifica allo scopo di accertare:

- se le caratteristiche reali della zona di interesse della ricorrente e, segnatamente, della particella 2 della più vasta area della Società Agricola Sant'Agata di Puglia, consentano di ricondurre l'area, in tutto o in parte, nella definizione normativa di area umida, in base all'art. 59 delle norme tecniche di attuazione del PPTR;

Ritenuto opportuno nominare, quale verificatore, il Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, con il compito di rispondere al quesito, come sopra formulato, e con autorizzazione a consultare tutti gli atti del fascicolo di causa e ad estrarne copia;

Ritenuto di concedere al verificatore giorni 90 per l'espletamento dell'incarico, al termine del quale il predetto dovrà depositare apposita relazione conclusiva;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica del 9 dicembre 2022 per il prosieguo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), dispone gli incumbenti istruttori per quanto in motivazione. Fissa udienza pubblica del 9 dicembre 2022 per il prosieguo.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO